



COMUNE DI OLMEDO

Provincia di Sassari

Settore: **AREA VIGILANZA**

Servizio: **Polizia Locale**

Responsabile: **Sindaco**

Ordinanze n° **37** del **29/06/2024**

Oggetto: **DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI AI PICCIONI (COLUMBA LIVIA VAR. DOMESTICA) ED INDICAZIONE MISURE IDONEE AL LORO CONTENIMENTO IN AMBITO URBANO.**

IL SINDACO

PRESO ATTO dalle numerose segnalazioni di cittadini, che la presenza di piccioni allo stato libero sul territorio comunale in ambito urbano, ha generato l'insorgere di problematiche di carattere igienico-sanitarie, con conseguenti disagi connessi sia all'accumulo del guano maleodorante, sia alla preoccupazione per il rischio potenziale di malattie infettive e parassitarie veicolate dai volatili;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

CONSIDERATO CHE:

- l'eccessiva presenza di volatili, pregiudizievole non solo delle condizioni igienico sanitarie ma anche del decoro pubblico, è determinata, tra l'altro, dalla somministrazione di cibo ai piccioni ed altri volatili selvatici per dispersione e/o abbandono nell'ambito urbano;
- sono numerose le segnalazioni circa gli effetti di deterioramento del suolo e degli edifici, degrado delle strutture e scadimento delle condizioni igieniche dell'abitato determinati dal guano;

- l'abitudine dei piccioni ad occupare soffitte, solai, sottotetti, specialmente di edifici disabitati, favorisce la nidificazione in ambito urbano con aggravio delle condizioni igieniche;

RAVVISATA pertanto la necessità di attivare misure finalizzate a favorire l'allontanamento e il contenimento della popolazione di colombi o piccioni in ambito urbano ridefinendo le zone in cui è vietata la loro alimentazione ed indicando misure idonee per impedire la nidificazione o la sosta in edifici;

RITENUTO necessario al fine di esplicitare in modo migliore gli adempimenti ivi previsti di rendere obbligatorio ai proprietari privati e pubblici di edifici situati in ambito urbano nonché agli amministratori condominiali e a chiunque, a qualsiasi titolo, vanti diritti reali sugli immobili suddetti esposti alla nidificazione e/o allo stanziamento dei piccioni, di provvedere a propria cura e spese:

1. al risanamento, alla ripulitura ed alla successiva disinfezione dei locali e degli anfratti nei quali i piccioni abbiano deposto guano o nidificato;
2. a precludere, nei limiti del ragionevole e del possibile, con interventi fissi o amovibili ma comunque appropriati e resistenti, gli accessi attraverso i quali i piccioni possano ivi introdursi;
3. ad impedire che essi trovino sui terrazzi, davanzali, cornicioni, grondaie, fasce marcapiano e neicortili occasioni e motivi di sosta abituale e permanente;
4. mantenere pulite da guano, piume e carcasse le zone sottostanti ai cornicioni di fabbricati o strutture interessate dalla presenza di piccioni

Visto l'art. 32 della Legge 23/12/1978 n.833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per l'emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

Visto l'art. 50 del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000 "T.U. Enti Locali";

ORDINA

1. Al fine di contenere l'incremento delle colonie dei colombi (*Columbia livia domestica*), per salvaguardarne la salute, per tutelare l'aspetto igienico-sanitario e il decoro urbano, per ridurre il numero nell'area urbana, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) è vietato, su tutto il territorio comunale, somministrare (in modo sistematico e non) alimenti ai colombi allo stato libero;
- b) i proprietari degli stabili devono porre in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei colombi, nel rispetto del benessere degli animali e della normativa edilizia;
- c) Le azioni di contenimento del numero dei colombi in libertà non possono essere esercitate con metodi cruenti, e comunque devono ottenere il parere favorevole dell'Ufficio Ambiente, sentito il Servizio Veterinario;
- d) È vietato il rilascio in ambiente (anche in occasione di cerimonie o feste) di colombi,

adeccezione di quelli curati dagli autorizzati Centri di Recupero Animali Selvatici.

2. È fatto obbligo ai proprietari privati e pubblici di edifici situati in ambito urbano nonché agli amministratori condominiali e a chiunque, a qualsiasi titolo, vanti diritti reali sugli immobili suddetti esposti alla nidificazione e/o allo stanziamento dei piccioni, di provvedere a propria cura e spese:

- a) al risanamento, alla ripulitura ed alla successiva disinfezione dei locali e degli anfratti nei quali i piccioni abbiano deposto guano o nidificato;
- b) a precludere, nei limiti del ragionevole e del possibile, con interventi fissi o amovibili ma comunque appropriati e resistenti, gli accessi attraverso i quali i piccioni possano ivi introdursi;
- c) ad impedire che essi trovino sui terrazzi, davanzali, cornicioni, grondaie, fasce marcapiano e nei cortili occasioni e motivi di sosta abituale e permanente;
- d) a mantenere pulite da guano, piume e carcasse le zone sottostanti ai cornicioni di fabbricati o strutture interessate dalla presenza di piccioni;

Gli interventi di cui alla lettera b) devono essere realizzati dopo aver allontanato eventuali esemplari adulti dall'interno degli immobili ed aver verificato l'assenza di uova o implumi nei nidi;

INVITA

i proprietari, gli amministratori condominiali di edifici situati in ambito urbano e chiunque a qualsiasi titolo vanti diritti su immobili esposti alla nidificazione ed allo stazionamento dei volatili, a installare ove possibile, anche in caso di ristrutturazione o interventi di manutenzione, dissuasori sui punti di posa (cornicioni, terrazzi, pensiline, davanzali, ecc.), onde impedirne lo stazionamento.

DISPONE

1. che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite affissione all'Albo Pretorio online, con pubblicazione sul sito istituzionale e sotto la voce "Amministrazione Trasparente" nonché tramite l'Ufficio Ambiente con ogni altra modalità utile alla massima diffusione.
2. che la presente Ordinanza sia trasmessa a:
 - a. Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Sassari;
 - b. Comando Stazione Carabinieri di Olmedo;
 - c. Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale – Servizio territoriale dell'Ispettoratoripartimentale di Alghero;
 - d. Polizia Locale – Olmedo;
 - e. Ufficio Tecnico – Olmedo;
 - f. Compagnia Barracellare di Olmedo.

AVVERTE

Che chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 1 lettera a) ed e) saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00 con le procedure di cui alla L. 689/81, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

che i contravventori i quali entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza non attueranno tutte le precauzioni necessarie a ripristinare lo stato di decoro e salute pubblica violando le disposizioni di cui all'art 1 lettera b) saranno denunciati ai sensi dell'art. 650 c.p.

che chiunque viola le disposizioni contenute nella lettera c) risponderà dei reati di cui all'Art.30 legge 157/90 ed art 544 ter codice penale

che chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 2 è soggetto alla contravvenzione di cui all'art. 650 codice penale

DEMANDA

All'Ufficio di Polizia Locale ai Carabinieri della Stazione di Olmedo al Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale, ai Barracelli per gli adempimenti e per la vigilanza e per le sanzioni in caso di inottemperanza.

AVVERTE

Inoltre che ai sensi dell'art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Cagliari da proporsi entro 60 giorni dalla pubblicazione, o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato da proporsi entro 120 giorni dalla pubblicazione.